



**Tribunale di Roma  
Terza Sezione civile**

n. 6901/2012 r.g.

Rep. n. 14420/2012

letti gli atti e le deduzioni della parte,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 settembre 2012;  
il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che:

- con ricorso depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 2476 c.c. in data 8 febbraio 2012, l'ing. G S chiedeva di: revocare l'ing. R C dall'incarico di coamministratore della società Global s.c. a r.l. "per aver disatteso gli obblighi ad esso derivanti dal contratto sociale"; "conseguentemente, dichiarare che l'amministrazione spetta esclusivamente all'altro amministratore (escluso quello revocato), ovvero, ove ritenuto necessario, ordinare a tutti i soci della società di provvedere alla nuova nomina dell'organo amministrativo, entro e non oltre il termine all'uopo indicato dal Tribunale, imponendo ai soci medesimi il pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di €. 200.000,00 in caso di inottemperanza";
- a fondamento della svolta domanda cautelare, il ricorrente rappresentava che:
  - (a) egli è socio della Global soc. coop. a r.l.;
  - (b) l'amministrazione della società è conferita a due coamministratori con poteri gestori e di rappresentanza disgiuntivi: l'odierno ricorrente e l'ing. R C ;
  - (c) quest'ultimo, approfittando delle proprie attribuzioni, poneva in essere atti gravemente irregolari, lesivi dell'integrità del patrimonio sociale e dei diritti dell'altro socio;
  - (d) in particolare, l'ing. C concludeva, in data 2 dicembre 2011, una transazione con la soc. Edillazia in esecuzione della quale parte

delle somme dovute alla Global : sarebbero state pagate dal terzo 2 e, contestualmente, acquistava alcuni box dalla medesima 2 verso un corrispettivo da pagarsi in via differita, in modo tale da potere procedere alla compensazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie: tuttavia, non disponendo la società di alcun documento in cui sia stata formalizzata la compensazione, né di alcuna quietanza, ad oggi appare esistente esclusivamente il debito "per il prezzo dei box, mentre non compare contabilmente il credito per la parte che era destinata ad essere soddisfatta... mediante quegli stessi box";

(e) inoltre, l'ing. R C non depositava sui conti correnti intestati alla società l'importo di €. 130.000,00 ottenuto a titolo transattivo da una società debitrice (non indicata nel ricorso introduttivo, cfr., pag. 2 del ricorso, ma identificabile con la Edilizia ), ma dapprima lo distraeva su un conto appositamente aperto a nome della società presso la Banca Sella Sul di per poi trasferire l'importo di €. 100.000,00 su un conto corrente personale e provvedere alla restituzione, in proprio favore, di un finanziamento alla società eseguito dal medesimo C nella qualità di socio della Global ed a consegnare altra parte di detta somma ad un non identificato notaio;

- sulla scorta di tali premesse, l'ing. G i S concludeva come sopra riportato;
- si costituiva l'ing. R C il quale rilevava l'inammissibilità della domanda cautelare proposta sotto numerosi aspetti e precisamente: la non applicabilità alle società cooperative della disciplina della revoca prevista dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. per gli amministratori di società a responsabilità limitata; l'inammissibilità dell'istanza cautelare proposta ai sensi degli artt. 669 *ter* e 700 c.p.c.; l'inammissibilità della domanda di revoca dell'amministratore in quanto proposta *ante causam*; l'inammissibilità dell'istanza di nomina di un amministratore; l'inammissibilità dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c.; la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci e nei confronti di un curatore speciale della società; l'inammissibilità della domanda per omessa indicazione del *petitum* e della *causa petendi* del proponendo giudizio di merito;

l'inammissibilità della domanda per omessa indicazione dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

- nel merito, l'ing. R C rappresentava la correttezza del proprio comportamento e, in via riconvenzionale, chiedeva, comunque, la revoca dell'ing. G S quale coamministratore della Global ;
- all'udienza del 19 marzo 2012, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Global : in persona di un curatore speciale la cui nomina parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere al Presidente del Tribunale;
- costituitosi il curatore speciale della società, con ordinanza del 18 luglio 2012, il Tribunale invitava l'ing. R C a depositare in atti: a) documentazione (estratto conto; distinta bancaria dell'operazione) attestante la provenienza della provvista finanziaria oggetto dell'assegno circolare n. 9-011033890-01 dell'importo di €. 80.000,00 emesso dalla Banca in favore della Global ; chiarendo, in particolare, se tale importo sia stato prelevato da un conto corrente intestato alla società ovvero intestato al predetto ing. C ; b) contratto di conto corrente, intestato alla società, intrattenuto presso la Banca Sella Sud di e relativi estratti conti;
- depositata la predetta documentazione e concesso un termine per note illustrative, all'udienza del 17 settembre 2012, le parti procedevano alla discussione della causa all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

**osserva quanto segue**

1. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di doversi soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente (pagg. 4 - 24 della memoria di costituzione), non senza potere esimersi dal sottolineare la singolarità del comportamento processuale dell'ing. R C , il quale - dopo avere eccepito, sotto innumerevoli profili, l'inammissibilità della domanda di revoca dell'amministratore proposta dal ricorrente - ha parimenti proposto, in via riconvenzionale e principale (e, dunque, neppure in via subordinata rispetto al rigetto di tutte le eccezioni proposte), la medesima domanda di revoca, a suo dire inammissibile.

In primo luogo, deve evidenziarsi l'ammissibilità dell'azione sociale di responsabilità e della richiesta di revoca per "gravi irregolarità di gestione" nei confronti di amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata da parte dei relativi soci.

Secondo il C... la legge non attribuirebbe ai soci di società cooperativa la legittimazione a richiedere in procedimento cautelare anteriore a preannunciato processo di cognizione piena la revoca di amministratore unico della stessa società ai sensi dell'art. 2476, terzo comma, c.c. (applicabile alle società a responsabilità limitata), avendo la legge previsto, nel caso di prospettate gravi irregolarità nell'attività gestoria, potenzialmente dannose per la società cooperativa, il solo rimedio tipico della denuncia ex art. 2409 c.c., per effetto del rinvio recettizio formale a tale ultima disposizione di legge recato dall'art. 2545 *quinquiesdecies* c.c.: e ciò sul rilievo che alla società cooperativa si applicherebbero solo, nei limiti di compatibilità con tale tipo, le disposizioni disciplinanti le società per azioni (art. 2519, primo comma, c.c.).

Sul punto, va premesso che il secondo comma dell'art. 2519 c.c. prevede che l'atto costitutivo di una società cooperativa può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Dalla formulazione letterale della norma si evince come i due requisiti indicati si presentino alternativi tra loro, essendo sufficiente, al fine di consentire l'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, l'esistenza di uno dei due.

Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico che il numero dei soci della cooperativa sia pari a quattro

Bisceglie) con la conseguenza che appare legittimo il richiamo, ancorché implicito, contenuto nello Statuto alle norme sulle società a responsabilità limitata, norme che, dunque, nei limiti di compatibilità col tipo e salve deroghe statutarie, disciplinano l'organizzazione societaria ed i suoi rapporti interni.

Ciò posto, con riferimento ai rapporti fra rimedi rispettivamente previsti dagli artt. 2476, terzo comma (revoca degli amministratori per gravi irregolarità di gestione in giudizio di merito ovvero in procedimento cautelare anteriore al merito) e 2545 *quinquiesdecies*, 2409 c.c. (revoca di amministratori di società cooperative nei casi più gravi di gestione irregolare e nomina di amministratore giudiziario) nel caso di cooperative che

abbiano scelto, per obbligo legale (art. 2522, secondo comma, c.c.) ovvero per scelta dalla stessa legge consentita, nella ricorrenza dei relativi presupposti (art. 2519, secondo comma, c.c.), di assoggettarsi alla disciplina legale delle società a responsabilità limitata adottando modelli organizzativi propri di tale tipo, nei limiti in questi siano compatibili con quello cooperativo, va evidenziato come, secondo un orientamento dottrinario, il terzo comma dell'art. 2476 c.c. - che consente al singolo socio di una società a responsabilità limitata, a prescindere dalla misura della sua partecipazione al capitale sociale, a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - dovrebbe ritenersi una norma incompatibile con la disciplina e la natura delle società cooperative. Secondo tale orientamento, nelle società a responsabilità limitata, le ragioni dell'attribuzione al socio del potere di esercitare l'azione sociale sono da ricercare nella esigenza di consentire una reazione dei soci di minoranza rispetto ad una gestione scorretta degli affari da parte degli amministratori, reazione altrimenti preclusa dal carattere chiuso della società stessa. Al contrario, nelle società cooperative, tale potere si presenterebbe eccessivo, dato che, sulla base della normativa risultante dalla riforma del 2003, è ora possibile attivare l'intervento dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa di vigilanza per il caso di gravi irregolarità nella gestione (art. 2545 *quinquiesdecies* c.c.) e permane il controllo sulla gestione da parte dell'autorità di vigilanza (artt. 4 e 9 d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220) che prescinde dall'esistenza dell'organo sociale di controllo e può giungere fino all'adozione di un provvedimento di revoca degli amministratori (art. 2545 *sexiesdecies* c.c.).

Il Tribunale ritiene non condivisibile l'orientamento ora esposto, dovendosi confermare l'orientamento già espresso da questo Tribunale (cfr., Tribunale Roma, ord. 9 maggio 2007).

In particolare, i rimedi in argomento (azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2545 *quinquiesdecies* c.c.), pur presentando, come è ovvio, elementi di interferenza, non sono tra loro sovrapponibili, operando su versanti del tutto distinti e, eventualmente, complementari. Il primo rimedio, infatti, ha natura e carattere risarcitorio tanto che nell'ambito del relativo procedimento non è consentito al giudice adottare provvedimenti atipici a tutela della corretta gestione societaria allorché le irregolarità riscontrate non siano di gravità tale da determinare la revoca dell'amministratore e, comunque, non è consentito nominare un amministratore in luogo

di quello revocato. Inoltre, anche l'adozione del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore si inserisce nell'ambito di un procedimento finalizzato esclusivamente all'emanazione di una sentenza di condanna del rappresentante dell'organo gestorio al risarcimento del danno patito dalla società, con la conseguenza che, come si vedrà nel prosieguo, della trattazione, la revoca può essere disposta solo allorquando il ricorrente dimostri l'esistenza, a carico della società, di un danno che l'ulteriore prosecuzione dell'attività gestoria da parte dell'amministratore nelle more del giudizio di merito possa accrescere.

Al contrario, il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. non ha finalità sanzionatoria delle gravi irregolarità della gestione, anche solo potenzialmente, dannose per la società, ma risulta funzionale alla eliminazione, attraverso l'attività di un pubblico ufficiale di nomina giudiziale, delle irregolarità riscontrate non rimosse dall'amministratore anche nel caso in cui esse non siano a questi personalmente imputabili.

In definitiva, i rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409 c.c., sì che, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di quello previsto dalla citata disposizione in materia di società a responsabilità limitata con la disciplina caratterizzante le società cooperative, non può che affermarsi la coesistenza degli stessi in riferimento alle "cooperative s.r.l."

2. Le ulteriori eccezioni sollevate da parte resistente possono essere valutate complessivamente procedendo ad una analisi in ordine alla natura ed ai presupposti della azione cautelare che il terzo comma dell'art. 2476 c.c. concede al singolo socio di una società a responsabilità limitata.

Detta norma attribuisce la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità tanto al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società) che ad un soggetto (il socio, indipendentemente dalla consistenza della relativa partecipazione al capitale sociale; a differenza, quindi, del precetto contenuto nell'art. 2393 *bis* c.c., relativo all'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori di società per azioni da parte del relativo socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio al proprio patrimonio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e

prudente gestione per legge e per statuto incombenti sull'amministratore, in conseguenza del rapporto di preposizione organica (di fonte contrattuale) fra quest'ultimo e la società (art. 81 c.p.c.); con conseguente partecipazione necessaria (art. 102 c.p.c.) del soggetto titolare del diritto (la società) al processo relativo all'azione sociale (al pari di quanto previsto dal citato art. 2393 *bis* c.c.) ed allo specifico procedimento cautelare previsto dalla citata disposizione di legge.

Ciò posto, nel caso in cui al momento dell'esercizio dell'azione sociale, ovvero della richiesta di revoca di cui si discute prima dell'esercizio dell'azione, la persona fisica che il socio assume abbia cagionato pregiudizio al patrimonio sociale per violazione dei doveri ad essa incombenti ex art. 2476, primo comma, c.c., sia ancora titolare (in base alla specifica regola statutaria) del potere di rappresentanza sostanziale della società (artt. 2475 e 2475 *bis* c.c.), da esercitarsi anche nel processo relativo a tali azioni (di merito e cautelare), è necessario, in funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della società (litisconsorte necessario), che prima dell'inizio del processo ovvero del procedimento relativi alle azioni stesse alla persona giuridica venga nominato curatore speciale ex art. 78, secondo comma, c.p.c.: e ciò in ragione dell'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

Sotto altro profilo, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità in discorso non costituisce presupposto processuale per l'esercizio dell'azione cautelare specificamente "vicaria" di quella di merito, dal momento che, non contenendo il citato art. 2476, terzo comma, c.c., una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l'adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell'art. 669 *ter* c.p.c. (in questo senso, Trib. Torino, 11 marzo 2011; Trib. Napoli, 5 maggio 2008; Trib. Milano, 30 agosto 2006).

Nel merito, presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione sono: 1) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall'incarico per "gravi irregolarità nella gestione della società" al momento della decisione sull'istanza; b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell'azione sociale esercitata dal socio (accertamento, in base a cognizione non piena, della

violazione da parte dell'amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall'inadempimento in questione); c) la qualificazione dei fatti imputati all'amministratore con tale azione in termini di "gravi irregolarità nella gestione della società", da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero che siano suscettibili di determinare ulteriori danni.

Approfondendo tali ultimi presupposti, deve rilevarsi - conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale di Roma (cfr., per tutte, Trib. Roma, 22 maggio 2007) - che l'azione intrapresa dal socio, ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c., costituisce, infatti, una azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all'azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo la funzione di impedire l'aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un'azione di revoca nel merito, di cui l'azione cautelare anticiperebbe gli effetti.

Conseguentemente, ai fini della valutazione dell'esistenza del presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all'amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell'amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell'azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata. Siffatta particolare tutela può, dunque, essere accordata solo qualora il socio dimostri, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la probabile verifica dei comportamenti di cattiva gestione imputabili agli amministratori, oltre all'esistenza e alla consistenza del possibile pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società in conseguenza diretta di tali comportamenti.

Sul punto, merita di essere, peraltro, osservato come una diversa interpretazione della norma - secondo la quale, per pervenire alla revoca dell'amministratore, sarebbe sufficiente provare l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione - si porrebbe in contrasto con la scelta compiuta dal legislatore con la riforma del diritto societario che ha inteso escludere l'applicabilità alle società a responsabilità limitata dell'istituto di cui all'art. 2409



c.c. il quale risulta funzionale alla eliminazione di gravi irregolarità gestorie potenzialmente dannose per la società anche mediante l'attività di un amministratore nominato dal tribunale per il tempo necessario alla eliminazione delle stesse e, per quanto possibile, dei relativi effetti. Al contrario, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2476 c.c. evidenzia il carattere sanzionatorio della revoca dell'amministratore che abbia cagionato danno alla stessa società mediante azioni ovvero omissioni costituenti (anche) gravi irregolarità di gestione, con la duplice conseguenza che la sostituzione dell'amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull'istanza di revoca e che la legge non attribuisce al giudice che revochi l'amministratore di società a responsabilità limitata nel caso previsto dall'art. 2476 c.c. alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato.

3. Ebbene, alla luce dei principi giuridici ora richiamati, debbono essere partitamente esaminate le domande rispettivamente proposte dalle parti ed accumulate dall'identità del *petitum* costituito dalla domanda reciproca di revoca del coamministratore della Global coop. sociale a r.l.

In tale prospettiva, deve iniziarsi l'esame delle doglianze sollevate - che, nella sostanza, si riducono a due profili di gravi irregolarità gestorie - dall'ing. Gi S. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che l'ing. C i avrebbe concluso, in data 2 dicembre 2011, una transazione con la soc. in esecuzione della quale parte delle somme dovute alla G. sarebbero state pagate dal terzo 2i : inoltre, secondo quanto riferito dal ricorrente, "contestualmente viene stipulato, mediante scrittura privata autenticata, un contratto di compravendita di tali boxes dalla 2i alla deducente per il prezzo di €. 300.000,00 da pagarsi in via differita, entro il 31 dicembre 2011. L'evidente senso dei due atti è quello di determinare un debito della 2 ed un corrispondente credito di questa (a titolo di prezzo dei boxes ceduti) in modo da definire le poste mediante una compensazione (...). Sennonché, la società non dispone di alcun documento in cui sia stata formalizzata la compensazione, né di alcuna quietanza, cosicché oggi appare esistente un debito per il prezzo dei boxes, mentre non compare contabilmente il credito per la parte che era destinata ad essere soddisfatta... mediante quegli stessi boxes".

La doglianza in esame non appare, ad avviso del Tribunale, fondata.

In primo luogo, non può revocarsi in dubbio che la stipulazione di una transazione ovvero di una operazione coinvolgente più soggetti non può dirsi, di per sé, un atto costituente una *mala gestio*, ovvero una operazione foriera di danni per la società. D'altra parte, lo stesso ricorrente non sembra lamentarsi della conclusione dell'operazione economica (tanto è vero che non allega una sproporzione tra quanto ricevuto dalla società e quanto dalla medesima corrisposto), ma soltanto della circostanza del mancato, attuale possesso, da parte della Global , di un documento attestante l'avvenuta compensazione ovvero di una quietanza, circostanza questa che esporrebbe, a quanto pare di capire, la cooperativa alla possibilità di non potere dimostrare l'adempimento e, quindi, di dovere procedere ad un nuovo pagamento. Ebbene, anche a voler prescindere dalla circostanza che la doglianza, così come strutturata, appare formulata in modo del tutto ipotetico (con la conseguenza che nessun danno in atto potrebbe comunque ravvisarsi a carico della società), giova evidenziare come la quietanza sia stata opportunamente prodotta in atti da parte resistente (cfr., doc. 33 allegato alla memoria di costituzione): quest'ultima, infatti, ha depositato una scrittura sottoscritta dal rappresentante della 2

(e non contestata in ordine alla sua provenienza), con la quale quest'ultima società dichiarava di non avere più null'altro a pretendere in ordine all'accordo intervenuto tra la medesima 2<sup>a</sup> , la Global e la Edilizia S.r.l.

Venendo all'esame della seconda doglianza, giova premettere che il ricorrente addebita alla responsabilità dell'ing. R C di non avere depositato sui conti correnti intestati alla società l'importo di €. 130.000,00 ottenuto a titolo transattivo dalla Edilizia (società che, pure, la parte non indica nel ricorso introduttivo). In particolare, secondo le prospettazioni del ricorrente, il coamministratore resistente - dopo avere, in un primo momento, depositato la somma indicata su un conto appositamente aperto a nome della società (evidentemente all'insaputa dell'ing. S ) presso la Banca Sella Sul di - avrebbe trasferito l'importo di €. 100.000,00 su un conto corrente personale per poi provvedere alla restituzione, in proprio favore, di un pregresso finanziamento alla società eseguito dal medesimo C nella qualità di socio della Global ed al rilascio di un assegno circolare intestato alla società, assegno che, tuttavia, l'ing. C avrebbe consegnato fiduciarmente ad un non identificato notaio.

Ebbene, l'addebito ha trovato sicura prova nella documentazione prodotta, a seguito dell'ordinanza emanata dal Tribunale in data 18 luglio 2012, dalla parte resistente. D'altra parte, la stessa difesa dell'ing. R. ha, in più occasioni (cfr., da ultimo, verbale dell'udienza del 7 settembre 2012), confermato che "l'importo di €. 80.000,00 depositato fiduciariamente - per le motivazione più volte espresse in corso di causa - presso il notaio , è stato prelevato dal conto corrente dell'ing. C (...). Ad ulteriore precisazione di quanto già accennato in corso di causa, pare opportuno evidenziare come tale indicato importo - portato in bilancio di comune accordo tra gli amministratori sotto la voce "deposito fiduciario presso Notaio" (...) - costituiva il residuo dell'importo di €. 130.000,00 introitato a seguito della transazione con Edilizia al netto di rimborsi per finanziamento soci e pagamenti a fornitori effettuati dal coamministratore ing. C , tutte voci già registrate in contabilità ed oggetto di esplicita ratifica ed approvazione dell'ing. S. in sede della innanzi citata seduta assembleare del 16.03.2012".

Come si vede, la stessa parte resistente ha esplicitamente ammesso che gran parte dell'importo che la società cooperativa aveva incassato in conseguenza della transazione con la Edilizia , anziché permanere sui conti correnti della società, venne "distratta" su un conto personale dell'ing. C : questi, quindi, una volta ottenuta "in proprio" la disponibilità della somma l'ha gestita al di fuori della relazione che deve necessariamente intercorrere tra amministratore e società. In particolare, il resistente provvedeva a rimborsare a sé medesimo un finanziamento per €. 20.000,00 ed ad emettere un assegno circolare in favore della società che veniva affidato fiduciariamente al notaio

Ebbene, con riferimento al rimborso del finanziamento, il Tribunale osserva come esso sia avvenuto in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2467 c.c. a mente del quale il rimborso di finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. L'esecuzione di tale rimborso - disposto, nel caso di specie, in presenza di ulteriori posizioni debitorie della società - costituisce certamente una grave irregolarità commessa dall'amministratore poiché essa priva l'ente della provvista finanziaria necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni (che andavano estinte in epoca precedente alla restituzione del finanziamento): inoltre, la valutazione del comportamento in termini di assoluta gravità è confermata anche dalla

circostanza che l'amministratore ha provveduto al pagamento in argomento, a titolo restitutorio, in proprio favore.

Quanto alla gestione della somma ricevuta a titolo transattivo dalla Ediliza ed al successivo deposito fiduciario dell'assegno recante la somma di €. 80.000,00 presso il notaio Berardi, il Tribunale rileva come anche tale operazione costituisca una grave irregolarità, in quanto, in primo luogo, l'amministratore ha fatto transitare l'importo ricevuto su un conto corrente personale mentre appare del tutto evidente che esso doveva rimanere nella immediata disponibilità della società. Sotto altro profilo, la consegna del titolo al notaio comporta una irregolarità gestoria in quanto la somma portata nel titolo, benché detenuta materialmente da un professionista, non si trova nella immediata disponibilità della società, poiché - deve ritenersi - solo l'ing. C (in proprio e non già quale amministratore della società) è legittimato, quale fiduciante, a fornire al professionista le istruzioni per la gestione dell'assegno.

Le esposte motivazioni impongono di non condividere l'affermazione del resistente secondo il quale l'operazione ora descritta sarebbe stata compiuta "nell'interesse della società e dei suoi reali creditori, anche al fine di non pregiudicare la loro par condicio", mentre l'importo di cui all'assegno circolare consegnato al notaio "è sempre stato a disposizione della C" (memoria di costituzione, pag. 35).

Il resistente, infine, evidenzia come l'ing. G S avrebbe comunque ratificato le operazioni ora descritte, autorizzando la registrazione in bilancio del vincolo fiduciario.

L'argomento non appare fondato. Infatti, la "ratifica" da parte dell'ing. S intervenuta nel corso dell'assemblea del 16 marzo 2012 (cfr., verbale di assemblea, doc. 6 di parte resistente prodotto nel corso dell'udienza del 7 settembre 2012) fa riferimento alla iscrizione dell'operazione nelle scritture contabili della società (di cui il ricorrente prendeva atto), ma non implica l'accettazione del merito dell'operazione compiuta e, dunque, una approvazione della condotta del coamministratore.

In definitiva, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, si è avuta una distrazione dell'importo rispetto alla naturale destinazione della somma che - dapprima fuoriuscita dalla disponibilità della società (per essere la medesima transitata su un conto corrente personale dell'ing. R C i) - non vi ha fatto rientro, poiché la destinazione della somma contenuta nell'assegno circolare resta vincolata alle istruzioni che il resistente

intenderà fornire al notaio senza possibilità di intervento da parte del coamministratore oggi ricorrente e dei soci.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non può sussistere alcun legittimo dubbio in ordine alla circostanza che il comportamento serbato dall'ing. R. C. in ordine tanto al rimborso del finanziamento soci tanto in ordine alle somme portate dall'assegno circolare - condotta che non può non qualificarsi come sostanzialmente distrattiva - integri le gravi irregolarità gestorie che il terzo comma dell'art. 2476 c.c. pone a fondamento dell'utile esperimento della domanda cautelare di revoca.

In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dall'ing. G. S., il resistente ing. R. C. deve essere revocato dall'incarico di coamministratore della Global System Service s.c. a r.l.

4. Può ora passarsi all'esame della domanda cautelare riconvenzionale proposta dall'ing. R. C. e tendente alla revoca dell'ing. Giovanni Sciascia dalla carica di coamministratore della cooperativa.

In primo luogo, l'ing. C. è addebita alla controparte di avere sottoscritto, nella qualità di amministratore della Global, alle date dell'8 ottobre 2010 e dell'11 ottobre 2010, due "contratti di partnership" con la A S.r.l. con i quali la medesima Global si impegnava a riconoscere alla A un compenso pari al 50% dell'utile netto oltre €. 3.000,00 mensili in relazione ad una "sorta di mediazione nell'appalto favorita da A con i committenti Edil' S.r.l. e Edilizia S.r.l."

Ebbene, la doglianza non appare fondata.

Va premesso, in punto di diritto, che, secondo giurisprudenza costante, la scelta dell'amministratore di società di capitali di compiere o meno un atto di gestione non è mai di per sé suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, per l'impossibilità stessa di operare una simile valutazione con un metro che non sia quello dell'opportunità e perciò sconfinante nel campo della discrezionalità imprenditoriale; è solo l'eventuale omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere che può configurare la violazione dell'obbligo di adempiere con diligenza il mandato di amministrazione e può quindi generare una responsabilità contrattuale dell'amministrazione verso la società (in questi esatti termini, Cassazione civile, sez. I, 28

aprile 1997, n. 3652). In altre parole, il sindacato del giudice, sebbene non debba avere ad oggetto il merito delle scelte gestionali e discrezionali dell'imprenditore, ancorché presentino profili di alea economica superiori alla norma, deve prendere in considerazione la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente - se necessario, mediante adeguata ed accurata istruttoria preliminare - i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili (cfr., Cassazione civile, sez. I., 12 agosto 2009, n. 18231).

Nel caso di specie, la mera circostanza che i contratti in argomento con la società A S.r.l. siano successivi rispetto alla stipulazione del contratto con i committenti Edil S.r.l. ed Ediliza S.r.l. non esclude che l'attività di "mediazione" o "recruiting" sia stata effettivamente svolta dalla A S.r.l. stessa in epoca antecedente alla conclusione dei contratti di appalto: né, d'altra parte, la difesa dell'ing. R C ha avanzato più specifiche doglianze in tal senso. Non può, dunque, concludersi che i contratti oggetto della allegazione della parte non corrispondano ad una attività economica giuridica effettivamente svolta in favore della società.

Ciò posto, sotto altro profilo, l'ing. C rappresenta l'esistenza di "probabili conflitti di interesse" dell'ing. S in società fornitrici di Global in particolare, il resistente rappresenta che "la B, amministrata dall'ing. S, risulta destinataria di pagamenti a fronte di 'operazioni inesistenti', come peraltro anch'egli ebbe da ultimo ad ammettere" (memoria di costituzione, pag. 27): tuttavia, come si vede, la doglianza si caratterizza esclusivamente per la sua genericità, non essendo stati forniti al Tribunale elementi concreti necessari per individuare nella loro realtà ontologica sia le operazioni asseritamente inesistenti poste in essere dal ricorrente (che la parte omette di descrivere) sia i pagamenti eseguiti (in relazione ai quali il resistente non indica né l'entità né le date nelle quali sarebbero intervenuti).

La stessa genericità ora evidenziata è utilizzata dal resistente nella descrizione dei rapporti tra l'ing. G S (e, per esso, la Global) e S C al quale sarebbero riconducibili (senza spiegazione alcuna, nella memoria difensiva, delle modalità) le società B S.r.l. e S . Cooperativa: in particolare, anche in tal caso, parte resistente non ha compiutamente allegato in che cosa consisterebbero le "operazioni inesistenti" denunciate (cfr., pag. 27 della memoria di costituzione).

Ancora, nessun elemento probatorio di rilievo a favore delle argomentazioni dell'ing. R C: si rinviene nell'esposizione dei rapporti tra il ricorrente e tale V G: sul punto, appare solo il caso di evidenziare come – al di là della questione concernente le attività svolte dal G: che esulano dalle proprie funzioni di assistente della Polizia di Stato che, in questa sede, non interessano – lo stesso ing. R C: ha evidenziato (pag. 28 della memoria difensiva, nonché doc. 15 di parte resistente) che il G: ha prestato, nell'interesse della Global: ed in favore della Intesa San Paolo, una fideiussione per il pagamento di un finanziamento bancario per € 200.000,00. In questa prospettiva, anche in ragione della prestata fideiussione dalla quale la cooperativa non può che ricevere un vantaggio, non risulta sussistere alcun danno che possa derivare alla Global: in conseguenza dei rapporti tra l'ing. S: e V G:

In definitiva, la domanda cautelare proposta dall'ing. R C: non può trovare accoglimento.

Infine, in ottemperanza a quanto previsto dal sesto comma dell'art. 669 *octies* c.p.c., non deve fissarsi alla parte istante il termine indicato nel primo comma della medesima disposizione per l'introduzione del giudizio di merito. Infatti, la misura cautelare adottata contiene una anticipazione atipica degli effetti della sentenza di merito di risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza del comportamento inadempiente dell'amministratore, in quanto la revoca dell'organo amministrativo è volta a prevenire il successivo verificarsi, a carico della società, di ulteriori danni e, dunque, ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Per le medesime ragioni, non trattandosi di procedimento cautelare strumentale alla definizione nel merito della vicenda, deve provvedersi sulle spese del procedimento (art. 669 *octies*, settimo comma c.p.c.).

L'ing. R C: rimasto soccombente, deve essere condannato alla refusione, in favore del ricorrente e del curatore speciale della società, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012) emanato in ragione dell'art. 9 secondo comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore

della nuova normativa (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17406 secondo la quale i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale e si riferisca a un compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano in vigore le tariffe professionali).

**p.q.m.**

- revoca l'ing. R C dalla carica di coamministratore della Global s.c. a r.l.;
- rigetta la domanda cautelare riconvenzionale proposta dall'ing. R C ;
- condanna il resistente alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 3.800,00, di cui €. 3.400,00 per onorari ed €. 400,00 per esborsi oltre iva e cap come per legge;
- condanna l'ing. R C alla refusione, in favore della Global delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 2.000,00 oltre iva e cap come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 6 novembre 2012

Il Giudice  
dot. Guido Romano

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il - 9 NOV 2012



Kfy